

## *Pace fiscale 2023*

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune misure per la definizione agevolata degli atti e delle controversie in essere con l’Agenzia delle Entrate.

Misura	Descrizione
Definizione agevolata avvisi bonari	<p>Per gli avvisi bonari è prevista la possibilità di definizione agevolata, mediante pagamento delle sanzioni nella misura del 3%.</p> <p>Tale agevolazione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli avvisi bonari relativi agli anni 2019,2020 e 2021 non ancora scaduti alla data del 01/01/2023 o notificati dopo lo 01/01/2023;</li> <li>- agli avvisi bonari relativi a qualsiasi periodo d’imposta per i quali alla data del 01/01/2023 è <b>regolarmente in corso</b> un pagamento rateale;</li> </ul> <p><i>La definizione agevolata non si applica quindi alle rateazioni decadute.</i></p> <p><b>I nostri consigli</b> <i>Vi invitiamo a contattare lo studio per maggiori informazioni sulle modalità di adesione alla definizione agevolata e di determinazione delle rate relative.</i></p>
Regolarizzazione irregolarità formali	<p>Per gli errori puramente “formali”, commessi fino al 31/10/2022 e che non pregiudicano la corretta determinazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, è prevista la possibilità regolarizzazione mediante pagamento di Euro 200,00 per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Il pagamento delle somme deve essere effettuato in due rate di pari importo, da versare entro il 31/03/2023 ed il 31/03/2024.</p> <p><b>I nostri consigli</b> <i>Il versamento della somma costituisce una garanzia per tutte le violazioni puramente formali commesse che potrebbero essere contestate in occasione di un futuro controllo da parte delle autorità competenti, compresi gli errori di sulle fatture elettroniche che non comportino una differenza di imposta</i></p>
Rottamazione - quater	<p>I debiti risultanti da cartelle esattoriali dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere definiti mediante il nuovo meccanismo della rottamazione – quater.</p> <p>Per accedere al beneficio è necessario presentare entro il 30/04/2023 apposita domanda mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>I nostri consigli</b> <i>Dal momento che l’Agenzia delle Entrate, è obbligata a comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, vi invitiamo a prendere contattato con lo studio una volta ricevuta la comunicazione delle pendenze in essere.</i></p>

<p>Definizione agevolata atti di accertamento</p>	<p>Per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, relativi alle dichiarazioni validamente presentate per i periodi d’imposta 2021 e precedenti, è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.</p> <p>Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata fissata il 31.03.2023. Le successive con scadenza 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ogni anno.</p> <p><b>I nostri consigli</b>  <i>In caso di esistenza di tale tipologia di atti, sarà lo studio a valutare le misure da intraprendere.</i></p>
<p>Definizione agevolata atti di accertamento</p>	<p>Per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31.03.2023;</li> <li>- avvisi di accertamento non impugnati ed ancora impugnabili alla data del 01.01.2023;</li> <li>- avvisi di accertamento notificati dopo il 31.03.2023;</li> </ul> <p>è prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di 1/18 del minimo delle sanzioni irrogabili/irrogate.</p> <p>Il versamento può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.</p> <p><i>Non è prevista la possibilità di compensazione.</i></p> <p><b>I nostri consigli</b>  <i>In caso di esistenza di tale tipologia di atti, sarà lo studio a valutare le misure da intraprendere.</i></p>
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p>	<p>Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane, relativi alle controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio (comprese quelle innanzi alla Corte di Cassazione) alla data del 01.01.2023, è prevista la possibilità di definizione agevolata mediante il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> del 90% del valore della controversia, per pendenze iscritte in 1° grado;</li> <li><input type="checkbox"/> del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza di primo grado;</li> <li><input type="checkbox"/> del 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella sentenza di secondo grado;</li> <li><input type="checkbox"/> del 5% del valore della controversia per quelle dinnanzi alla Corte di Cassazione, laddove l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;</li> </ul> <p><b>La definizione agevolata si perfeziona con presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30/06/2023.</b> Nel caso di importi superiori a 1.000,00 Euro, è ammesso il pagamento rateale. Il versamento può essere effettuato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 01.04.2023 e da versare rispettivamente entro il 30/06, 30/09, 20/12 e 31/03 di ogni anno;</p> <p><i>Non è prevista la possibilità di compensazione.</i></p> <p><b>I nostri consigli</b>  <i>Lo studio informerà direttamente gli interessati limitatamente ai contenziosi pendenti</i></p>